

Alfredo Aurigemma

Honore et guerra nell'Italia del Rinascimento.
Il parere di Giovanni Iacopo Leonardi
nella vertenza tra il Principe d'Albret ed il Marchese del Vasto

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Giovanni Iacopo Leonardi - 2.1. La vita - 2.2. Un professore di 'diritto dell'onore' - 2.3. Le opere - 3. La querela tra il Re di Navarra ed il Marchese del Vasto - 4. Il responso del Leonardi - Appendice: il testo integrale dei pareri

ABSTRACT: The essay analyzes the content of two opinions on a honor controversy place in the age '20 of the XVI century, made by Giovanni Iacopo Leonardi, one of the most important honor's professor of the Renaissance. The documents, founded in a manuscript located in Biblioteca Oliveriana in Pesaro, are wonderful testimonies whom were the causes of an honor litigation between Europeans noblemen, and what were the possibles solutions.

KEYWORDS: Giovanni Iacopo Leonardi - chivalry litigation - honor question

1. Premessa

Nella violenta cornice delle guerre che insanguinarono la penisola italiana a cavallo tra il XV e il XVI secolo, tra il mese di ottobre dell'anno 1524 e il febbraio del 1525, si svolse la celebre battaglia di Pavia, durante la quale la guarnigione spagnola della città, comandata dal Marchese Antonio de Leyva, affrontò l'imponente esercito guidato dal Re di Francia Francesco I, forte di 20.000 fanti e 1.500 cavalieri. Giunto in soccorso l'esercito imperiale d'Italia comandato dal Marchese di Pescara Ferdinando Francesco d'Avalos, l'assediate transalpino fu volto in una rovinosa rotta. Sul campo di battaglia rimasero, morti o prigionieri, tanti tra i maggiori gentiluomini e cavalieri di Francia, tra cui lo stesso Re Francesco di Valois, che dovette riscattare la propria libertà dagli spagnoli. Carlo V, Re di Spagna ed Imperatore, era ora padrone di Milano.

Assieme al suo Re e ai molti cavalieri di cui abbiamo detto, cadde nelle mani dei vincitori anche Enrico II d'Albret, conosciuto come Re di Navarra, la cui cattività presso il Marchese di Pescara prima, e poi, alla morte di quest'ultimo, presso il suo erede, il cugino Alfonso d'Avalos Marchese del Vasto, diede vita ad una tra le più importanti vertenze nella storia della scienza dell'onore. Vi fu impegnato in particolare, quale consulente di prestigio, Giovanni Iacopo Leonardi.

2. Giovanni Iacopo Leonardi

2.1. La vita

Non può assolutamente comprendersi la vicenda e la sua importanza storica, senza spendere qualche parola sulla figura di Giovanni Iacopo Leonardi, Conte di Monte l'Abate, ed autore del parere cavalleresco – sinora inedito – che si riporta in calce al presente articolo.

Descritto dagli studiosi dei secoli successivi come un ideale continuatore della scuola di Aristotele e Plinio, nonché degli enciclopedisti medievali¹, il Leonardi nacque a Pesaro nel novembre dell'anno 1498 da Maddalena Borgogelli di Fano e da Francesco. In gioventù, mentre ultimava gli studi giuridici presso le università di Bologna e poi di Ferrara, nella quale si addottorò *in utroque* il 24 maggio 1522, coltivò la sua passione per l'arte militare. In quei medesimi anni prestò infatti servizio presso i maggiori condottieri dell'epoca, quali Francesco Sforza, Prospero Colonna, nonché i sopra citati Marchesi del Vasto e di Leyva. E proprio durante la battaglia di Pavia emerse l'eccezionale talento del giovane Leonardi nell'arte della guerra: incaricato dal comandante Antonio de Leyva di fortificare la città prima che i francesi la cingessero d'assedio nel 1524, le soluzioni da lui adottate permisero di respingere gli assalti nemici sino all'arrivo dei rinforzi, contribuendo in modo decisivo alla vittoria delle armi imperiali.

Tornato a Pesaro dalla vittoriosa campagna, si pose al servizio del suo principe, il Duca di Urbino Francesco Maria della Rovere, il quale rivestiva altresì la carica di supremo Generale dei veneziani. Questi, convinto dalle ottime prove che il Leonardi aveva dato di sé, lo volle al suo fianco nell'ispezione che svolse tra il 1529 e il 1530 alle fortezze delle province venete di terraferma, al fine di migliorarne le fortificazioni. Il Leonardi divenne poi ambasciatore del Duca presso Venezia, incarico che svolse, unitamente a quello di ingegnere, anche sotto il suo successore Guidobaldo II². Fu quest'ultimo ad elevarlo al rango di Conte con la patente del 26 luglio 1546, assegnandogli la contea di Monte l'Abate ed il relativo territorio nei pressi di Pesaro. Pare invece che il Leonardi rifiutasse in quello stesso periodo gli incarichi politici di Viceduca e di Capo del Consiglio, e comunque risiedette a Venezia fino al 1558, quando l'età oramai avanzata (per l'epoca) gli suggerì di ritirarsi a vita privata nel suo palazzo al centro della natia Pesaro, nel quale trascorse i suoi ultimi anni di vita insieme alla moglie, la nobildonna veneziana Lisabetta Superchi sposata nel 1538, e ai due figli avuti da lei. Morì il 2 gennaio dell'anno 1562. Fu sepolto in Pesaro presso la chiesa di San Francesco, ove è ancora visibile la sua tomba con il monumento marmoreo che la decora.

2.2. Un professore di 'diritto dell'onore'

Nell'epoca in cui la scienza dell'onore raggiunse il suo apice, i pareri del Leonardi furono a tal punto ricercati che un contemporaneo lo definì «Oracolo di Marte, dal quale correivano tutti gli huomini martiali per far decidere le controversie dell'onore»³. Trattò infatti almeno 250 querele cavalleresche, conservate oggi nel manoscritto intitolato *Pareri in materia di honore et di cavalleria pertinenti al duello*, custodito presso la Biblioteca Oliveriana di Pesaro e catalogato al numero 215. In tale novero si trova anche il suo contributo alla vertenza tra il Marchese del Vasto ed il Re di Navarra, la quale rappresenta una delle maggiori per estensione ed importanza storica.

Il successo del Leonardi come professore d'onore deve attribuirsi alla sua stretta osservanza delle consuetudini nobiliari e dell'ethos cavalleresco, imperniato sulla strenua

¹ C. Promis, *Biografie di ingegneri militari italiani*, Torino 1874, p. 141.

² Figlio di Francesco Maria, Guidobaldo II della Rovere succedette al padre, morto per avvelenamento, nel 1538. L'episodio originò altresì una querela tra il Leonardi e Luigi Gonzaga, Signore di Mantova, accusato dall'erudito pesarese di essere stato il mandante del vile assassinio. Al fitto scambio di cartelli, colmi di accuse reciproche, non seguì tuttavia né il duello, né la pace.

³ C. Promis, *Biografie di ingegneri militari italiani*, cit. p. 149.

difesa del bene all'epoca ritenuto, per un cavaliere, più prezioso della vita stessa: *l'honore*⁴. Concorsero inoltre ad illustrarne la fama i numerosi successi militari – tra cui quello citato ed importantissimo di Pavia –, nonché la perfetta arte oratoria e la profonda conoscenza del *ius commune* (non si dimentichi infatti che era *doctor in utroque*). Infatti, sebbene il Leonardi si fosse sempre considerato nel novero dei 'professori d'onore', i quali giudicavano secondo equità fuggendo i cavilli propri dei *leggisti*, non mancò mai nei suoi pareri di confrontare ciò che appariva giusto per la cavalleria con quanto previsto dal diritto dei suoi tempi, consolidando per tal via la validità delle sue tesi.

Il molto onore e la vasta cultura lo resero assai caro ai suoi Duchi ed agli altri potenti del tempo. Ricevette proposte di incarichi sia dal Re di Francia che dal Consiglio dei Dieci di Venezia, rimanendo però – da 'Cavaliere'⁵ quale si sentiva anzitutto – sempre fedele ai Della Rovere. Al suo profondo senso dell'onore è da attribuire anche il citato rifiuto del titolo di Viceduca, in quanto era dovere del Cavaliere, secondo l'Autore, vivere riservato, e fuggire incarichi che potessero metterlo in condizione di compromettere l'osservanza di quelle virtù, da cui quel bene supremo deriva⁶. Significativa testimonianza è pervenuta a noi dal contemporaneo Marco Guazzo:

Pochi son quei capitani nostri che non facciano gran conto del valore e virtù sua [del Leonardi] et che non l'abbiano in onorato grado, anzi credo niuno, se non chi non lo conosce [...] Costui nelle inimicizie particolari et in ogni altra attione ha dato conto grandissimo del valore della sua persona [...] Quest'uomo vive molto riservato, facendo grandissima professione dell'osservanza della parola, et d'ogni altra cosa pertinente all'onore; insomma egli è tale che a lui come ad uno oracolo per consiglio si va⁷.

2.3. Le opere

Il Leonardi scrisse nel corso della sua vita innumerevoli testi ed epistole, inerenti a vari temi, fra cui soprattutto l'arte militare e la scienza dell'onore. Le sue fatiche, tuttavia, sono rimaste poco note, in quanto la gran parte di esse fu concepita come parte di un unico progetto: uno sterminato trattato intitolato *Il Principe Cavalliero*, nel quale sarebbe dovuto confluire l'ecumene delle nozioni della scienza militare, politica e d'onore del tempo, necessarie al perfetto principe del Rinascimento italiano.

Colui che è *Principe et Cavalliero* coniuga – nel pensiero dell'Autore – all'onore dell'appartenenza all'*equestris militia* la dignità di avere sudditi e territori sotto il proprio comando, rappresentando il massimo grado di realizzazione della personalità umana. Purtroppo la morte sopraggiunse prima che riuscisse a dare alle stampe i trentadue libri, denominati trattati, di cui si componeva. Solo diciassette di questi però ci sono pervenuti, tutti meno uno custoditi presso la Biblioteca Oliveriana di Pesaro. Parte del progetto del *Principe Cavalliero* è il manoscritto n° 215 (*Pareri in materia di honore et di Cavalleria pertinenti al duello*), dedicato a Guidobaldo da Monte l'Abate e recante la data del 1 agosto 1560. L'opera consta di 350 fogli manoscritti, nei quali sono riportati i 250 pareri emessi dal

⁴ Da scriversi con l'*h* iniziale per simboleggiare che sia un bene cui si deve anelare, come spiega l'Autore nel suo trattato di scienza cavalleresca intitolato "*Il Principe Cavalliero in Duello*".

⁵ Il sostantivo è sempre scritto con la maiuscola dall'Autore, scelta che preferisco rispettare.

⁶ Anche all'epoca, dunque, il rispetto della parola ed il combattere per la giustizia apparivano virtù incompatibili con i giochi della politica.

⁷ C. Promis, *Biografie di ingegneri militari italiani*, cit., p. 154.

Leonardi in vertenze cavalleresche, per dirimere le quali egli fece ricorso ai principi del diritto comune, delle consuetudini nobiliari e della scienza cavalleresca.

Nella gran parte delle querele sono taciuti i nomi dei personaggi coinvolti, ma non in quella tra il Principe d'Albret (italianizzato in Labritto) ed il Marchese del Vasto, evidentemente troppo importanti – oltre che troppo nota la vicenda – per essere omessi. Altro manoscritto del novero del *Principe Cavalliero*, a cui ci riferiremo spesso nel corso della trattazione per meglio comprendere il pensiero del Leonardi, è il trattato intitolato *Il Principe Cavalliero in Duello* (Oliveriana n° 219), ultimato presumibilmente intorno al 1560 (lo scritto, a differenza del precedente, non è datato). L'opera, come le altre inedite e la cui pubblicazione ho in corso di redazione, è una compiuta risistemazione di tutto il sapere del Leonardi in materia di scienza d'onore.

3. La querela tra il Re di Navarra ed il Marchese del Vasto

Mentre la battaglia di Pavia giungeva all'epilogo, con la rotta francese del 24 febbraio del 1525, il Principe Enrico II d'Albret – anche detto tra i francesi Re di Navarra in quanto rivendicava la corona del territorio conteso con gli spagnoli –, comandante delle truppe di Francesco I, fu braccato da due cavalleggeri imperiali ai quali, per aver salva la vita, promise la somma, considerevole per l'epoca, di 20.000 scudi d'oro. I due accettarono la proposta e risparmiarono il Principe, consegnandolo al loro comandante supremo, il Marchese di Pescara Fernando Francesco d'Avalos, il quale pagò loro la somma predetta, maggiorando poi la taglia per la liberazione del d'Albret di 80.000 scudi, per un totale complessivo di 100.000. Alla morte del Marchese di Pescara, il quale, prostrato dalla fatica delle battaglie, spirò il 3 dicembre del 1525 pochi mesi dopo il trionfo, gli succedette quale erede universale il cugino Alfonso III d'Avalos, Marchese del Vasto. L'asse ereditario conteneva ovviamente l'illustre prigioniero, il quale fuggì però dalla prigionia poco tempo dopo, agli inizi del 1526.

Il Marchese del Vasto, che rivestì l'incarico di comandante dell'esercito imperiale d'Italia dopo la morte del cugino, era ben conosciuto dal Leonardi il quale in gioventù prestò servizio sotto di lui nelle ultime campagne per consolidare i domini di Carlo V nella penisola. Del resto lo stesso del Vasto fu professore d'onore di grande prestigio, autore di numerosi pareri, oltre che protagonista di numerose querele in prima persona.

La vertenza fu da subito preta di politicità e connotata da un forte senso di rivincita da parte del d'Albret nei confronti di un nemico trionfante sì in battaglia, ma del quale intendeva ancora farsi beffa. Era inevitabile la querela d'onore, unico strumento di soluzione di un tale conflitto nel ceto nobiliare. Ricordiamo che una vertenza cavalleresca poteva sfociare in un duello giudiziario per punto d'onore, che aveva attirato l'attenzione degli stessi giuristi del diritto comune sin dalle pagine trecentesche di Baldo degli Ubaldi⁸.

Enrico d'Albret era accusato da Alfonso d'Avalos di esser venuto meno alla parola data di pagare la taglia per la liberazione (tanto quella dei 20.000, quanto quella degli

⁸ Pare opportuno specificare che vi furono due categorie di esperti nella difficile materia duellare: i giuristi ed i professori d'onore. I giuristi, che ebbero il merito delle prime elaborazioni dottrinali riguardo un istituto interamente sviluppatosi per via consuetudinaria, inquadrarono la singolar tenzone nelle maglie del diritto comune, nei suoi formalismi ed eccezioni, essendo molto ricercati (e lautamente pagati) da coloro che intendevano fuggir lo scontro. I professori d'onore invece, provenienti dalle file dei nobili e dei militari, si fecero portavoce di quella pretesa aristocratica di essere al di sopra del diritto "plebeo", vile e cavilloso. Costoro argomentarono sempre nei loro pareri e trattati per via d'equità, sostituendo gli esempi presi da casi concreti o da opere letterarie alle norme astratte, avendo sempre cura della salvezza dell'onore, non della vita. Si veda M. Cavina, *Il duello giudiziario per punto d'onore*, Torino 2003; Id., *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari 2005.

80.000 scudi), tradendo la *fides* che costituiva il valore principe per un cavaliere, vero e proprio presupposto dell'appartenenza al consesso dei gentiluomini rinascimentali. Derivando poi tale obbligo da una promessa verbale, non vi era possibilità di fornire una piena prova ma soltanto indizi. Ad ogni modo si precisava che la scelta del giudizio ordinario in una controversia tra due cavalieri sarebbe stata percepita come una sorta di autoesclusione dal proprio ceto, essendo stato preferito al tribunale dell'aristocrazia quello della 'plebe'.

4. Il responso del Leonardi

Data la grandissima importanza della vicenda, per la cornice storica ed il rango dei protagonisti, fu inevitabile che un professore d'onore conosciuto e stimato da tutti i suoi contemporanei quale era il Leonardi, ne fosse in certo qual modo coinvolto: oltre ad essere tra i massimi esperti in materia, aveva altresì combattuto sotto le insegne imperiali in quella medesima battaglia di Pavia che della vertenza fu causa e cornice.

Il Marchese del Vasto si rivolse a lui al fine di ottenere un suo responso sulla controversia, che egli espresse nei due scritti – per complessive 42 carte scritte *recto et verso* – di cui riportiamo in appendice la trascrizione ed i cui originali, presumibilmente risalenti agli anni immediatamente successivi alle vicende di cui sopra, furono inviati al richiedente e inseriti poi dallo stesso Leonardi nel codice manoscritto n° 215 diversi anni dopo⁹.

La trattazione si apre con una breve esposizione dei fatti, cui segue l'elencazione delle possibili eccezioni che l'Albret potrebbe allegare in risposta alla richiesta dell'Avalos per opporsi al pagamento delle somme promesse (il condizionale usato fa intuire che tali risposte non siano a quest'ultimo ancora pervenute). Passando poi, a partire dalla carta 40 *recto*, alla difesa del Marchese, compaiono due istituti giuridici fondamentali nella dinamica nobiliar-militare: il modello della guerra giusta e il valore della parola data.

Il Leonardi premette che la guerra in cui è stato fatto prigioniero il Re di Navarra è indiscutibilmente giusta poiché ebbe come parti i massimi sovrani d'Europa, ai quali era consentito dal diritto e dal comune sentire dell'epoca prendere le armi qualora la ragion di stato lo richiedesse: l'Imperatore e Re di Spagna Carlo V d'Asburgo (Cesare) ed il Re di Francia Francesco I di Valois (Christianissimo). Tuttavia, la ragione – secondo il Leonardi – sarebbe tanto più dal lato di Cesare, e quindi del Marchese, in quanto vittorioso, poiché la giustizia ed il volere di Dio (*la sua tacita voluntà*) si presumono dal lato del vincitore¹⁰. E nella guerra giusta, per antichissima consuetudine risalente al tempo dei Romani ed osservata da tutti i popoli, era pienamente lecito stabilire una taglia per il riscatto della vita e della libertà di un prigioniero.

Oltre ciò, il principale motivo per cui il Principe d'Albret deve pagare quanto promesso, innanzitutto la prima taglia di 20.000 scudi, risiederebbe comunque nell'aver dato la sua parola di Cavaliere. Il Leonardi ne sottolinea il significato, che sarà poi fulcro delle argomentazioni a sostegno delle pretese del Marchese: la parola del Cavaliere, anzi il suo solo cenno (concetto ampiamente ribadito anche in tutti i dieci libri del *Principe Cavalliero in Duello*), obbliga maggiormente in Cavalleria di quanto possa tra gli uomini comuni il più giurato dei contratti di diritto civile.

⁹ Si ricorda che il manoscritto n° 215 reca la data del 1 agosto 1560, mentre la vicenda risale agli anni '20 del XVI secolo.

¹⁰ *Infra*: Si propone sopra le querela che presenta il Marchese del Vasto contra il Re d Navarra, c 40 r.

Il concetto che il Leonardi aveva del Cavaliere e della Cavalleria appare sviluppato nel proemio del suo trattato sul Principe:

Il Cavalliero ha l'obbligo della Cavalleria che l'astringe ad osservare la giustizia come cittadino di tutto il mondo, egli se conoscerà nella patria sua esservi leggi, o superiori che contravvengono a quella giustizia, sprezzando et leggi et superiori et signori segue quel che il giusto richiede... Solo il Cavalliero si muore per la giustizia¹¹.

Se ne ricava che, fregiandosi il d'Albret – in quanto nobile e soldato – del titolo di Cavaliere, non può ora sottrarsi a ciò che è dovuto per inveterata consuetudine di guerra, quale è il pagamento di una taglia per riscattare la propria libertà persa in guerra giusta, avendo per giunta dato la propria parola. Né egli potrebbe sostenere di essersi obbligato solo verso i due soldati che lo fecero prigioniero, poiché è verosimile che un nobile di alto rango come lui non possa essere tenuto in ostaggio da due semplici militi, ma debba essere consegnato al comandante. La prassi peraltro prevedeva la possibilità di riscattare un prigioniero da altri, come fece il Marchese di Pescara, divenendone creditori per l'ammontare della taglia.

Neppure può dirsi che la promessa di salvare la vita implicasse anche quella di restituire la libertà, non avendo i due aspetti la medesima *ratio*. Alla comune opinione per cui la servitù è sinonimo di morte, il Leonardi replica che, sebbene il prigioniero sia in balia della altrui volontà e quindi non possa mai reputarsi salvo, non di meno il Marchese garantì al Principe l'incolumità e deve presumersi l'osservanza della sua parola. D'altronde, a suo parere, le promesse ed i vincoli che ne derivano, tanto dal lato attivo quanto da quello passivo, si trasmetterebbero agli eredi, per cui il Marchese del Vasto sarebbe tenuto, pena la perdita dell'onore, all'osservanza della parola data dal defunto cugino, mentre la promessa del pagamento fatta dall'Albret, già passata dai due cavalleggeri al Pescara, si configurerebbe come un credito dell'asse ereditario.

Nel pensiero del Leonardi traspare sempre un velato parallelismo tra la *somma giustizia* di Cavalleria e quella, più bassa certo ma non per questo da disprezzare, del diritto comune. Ciò è espressione, oltre che della sua formazione giuridica, di quanto il diritto comune pervadesse a tal punto la società che persino quel ceto nobiliare che voleva distaccarsene non vi riusciva mai compiutamente, dovendo necessariamente riportarsi alle costruzioni degli spesso vituperati *leggisti*.

Il Leonardi propone la soluzione a suo avviso migliore per definire la controversia: una nuova richiesta di pagamento delle somme dovute, intimando al Re di Navarra di «osservare quanto porta il debito della fede, et il diritto della dignità della persona sua»¹². Qualora poi egli non voglia adempiere, il documento potrà essere utilizzato per provare davanti al 'Mondo' il suo perseverare nell'inosservanza della parola data, caricandone indelebilmente l'onore. Trattandosi di fatti avvenuti in guerra, potrà farsi ricorso ai rispettivi superiori per ottenere giudizio: al Re di Francia, affinché obblighi il suo suddito al pagamento; all'Imperatore, per ottenere dalle sue armi giusta rappresaglia qualora il Sovrano transalpino neghi al Marchese la dovuta giustizia.

“... o veramente haver ricorso al Duello...”: infine, il Leonardi delinea nelle ultime righe del primo parere¹³ il ricorso all'estremo tribunale delle armi, l'unico realmente degno dei Cavalieri protagonisti della vertenza. L'Autore cura di precisare che nel caso di specie non

¹¹ G.I. Leonardi, *Il Principe Cavalliero in Duello*, Pesaro 1560 ca., c.1 r - c.1 v .

¹² *Infra*: Si propone sopra le querela che presenta il Marchese del Vasto contra il Re d Navarra, c 46, v.

¹³ *Infra*: Si propone sopra le querela che presenta il Marchese del Vasto contra il Re d Navarra, c. 47, r.

si verrebbe al duello giudiziario per punto d'onore per debiti civili, ma «per la ingiuria che si fa ad un Cavalliero quando non gli venga dato il credito suo»¹⁴, palesando l'ampiezza del concetto d'ingiuria nell'etica nobiliar militare e, dunque, la vastità delle cause per le quali concretamente si potesse ricorrere alla giurisdizione di Marte.

Il tema dell'ingiuria fu ampiamente sviluppato dal Leonardi nel Libro III del *Principe Cavalliero in Duello*, nel quale l'ingiuria è definita «offesa fatta contra ragione da persona che habbia animo di farla in dishonore, et spretio di colui che è ingiuriato»¹⁵. L'ingiuria è un atto doloso e ostile, volto a far percepire la propria superiorità nei confronti di un soggetto di analogo livello cetuale, molto lontana dall'accezione odierna del termine e parimenti distante da quella contemporanea del diritto comune. L'ampiezza del concetto consentiva di ricomprendervi la quasi totalità degli atteggiamenti ostili o altezzosi, ma anche torti ben più materiali quali i debiti insoluti. Sebbene fosse unanimemente condiviso, tanto dai giuristi quanto dai professori d'onore, che non potesse ricorrersi al duello per questioni patrimoniali, era altrettanto usuale che l'inadempimento fosse ammantato di presunta lesione all'onore, innanzitutto perché colui cui fosse contestato il debito, negando, sarebbe stato accusato di mentire, somma ingiuria, lasciando come unica strada percorribile il tribunale delle armi.

Il secondo parere del Leonardi sulla questione fra Avalos e d'Albret¹⁶, ovviamente posteriore nel tempo, iniziava facendo intuire che il precedente responso era stato seguito, e che l'Albret aveva accettato di deferire la controversia al suo superiore, il Re di Francia. Tuttavia, il Marchese del Vasto intendeva ricusare tale giudice poiché legato da vincoli di parentela con la controparte, e quindi sospetto di parzialità¹⁷.

Il Leonardi, richiamando esplicitamente l'opinione dei giuristi, afferma che, pur essendo legittimo il sospetto di parzialità del giudice, una tale maestà non possa essere ruscata poiché si fregia del titolo di *Christianissimo*¹⁸, qualifica che presuppone nella persona del Re ogni sorta di qualità e rettitudine, compresa l'imparzialità. Il titolo conferito dall'Autorità papale, in giudizio, vale come presunzione della più totale onestà ed integrità d'animo. Tuttavia, il giudizio che il nostro Autore suggerisce non è civile, ma militare. Nei fatti d'arme la casata d'Avalos e la Corona francese sono da decenni nemici, per cui si presume che anche il Re sia nemico del Marchese, e non possa quindi giudicare la controversia. Inoltre Francesco I non è il superiore dell'Avalos in quanto suddito di Spagna, e, sebbene il Re di Francia sia *superiorem non recognoscens*, i *leggisti* sono concordi nell'affermare che ciò non conferisce comunque autorità alcuna su coloro che non sono direttamente sottoposti.

Ma poiché la Cavalleria ripudia i cavilli giuridici, il Leonardi suggerisce al Marchese del Vasto di convocare comunque il Principe d'Albret innanzi al Re di Francia, affinché lo costringa in via di equità ad adempiere al suo debito di Cavaliere, eventualmente con la mediazione dell'Imperatore. Negata questa soluzione, ricorrerebbe un caso di denegata giustizia, il quale ben potrebbe giustificare il ricorso al duello. Non deve ricorrersi infatti al

¹⁴ *Infra*: Si propone sopra le querela che presenta il Marchese del Vasto contra il Re d Navarra, c. 47, r.

¹⁵ G.I. Leonardi, *Il Principe Cavalliero in Duello*, c. 80, r

¹⁶ *Infra*: Si propone sopra le querela che presenta il Marchese del Vasto contra il Re d Navarra, c. 47 v.

¹⁷ Enrico d'Albret sposò infatti la sorella di Francesco I, Margherita di Valois, una volta rientrato dalla prigionia nel 1527.

¹⁸ Il titolo di Maestà *Cristianissima* fu concesso dal Pontefice Alessandro VI a Re Carlo VIII quando costui passò per Roma con le sue armate tra la fine del 1494 e gli inizi del 1495, diretto a rivendicare il trono di Napoli. L'episodio segna l'inizio delle ostilità tra Francia e Spagna per il controllo della Penisola italiana, conclusesi trent'anni dopo con la vittoria spagnola a Pavia.

tribunale delle armi che in mancanza di altra via per recuperare il proprio onore ottenendo giustizia. Il Leonardi esprime nitidamente tali concetti sin dal proemio del Libro I del *Principe Cavalliero in Duello*. Tuttavia la trattazione delle giuste cause che legittimerebbero l'abbattimento è demandata al Libro IV, in cui afferma:

Questa regola possiamo esporre in questo modo, che la cagione deve essere tale che apporti infamia all'offeso, et tanta infamia, che non risentendosi e non ricorrendo al duello, fosse per rimaner peggio che morto, come se fosse per esser privato dell'ordine della Cavalleria et posto nel numero degli infami¹⁹.

Il duello dunque, nel quale le armi suppliscono alla prova in giudizio a rischio della vita, è l'estrema difesa contro una morte percepita dalla nobiltà europea come peggiore di quella naturale: il disonore, la morte sociale del gentiluomo. Successivamente²⁰, il Leonardi prende una più chiara posizione nei confronti della seconda taglia, di 80.000 scudi, posta dal Marchese di Pescara per la liberazione dell'ostaggio, che potrebbe essere ritenuta una illegittima maggiorazione della prima. Essendo in guerra rimessa all'arbitrio di ogni soldato, salvo diverso ordine del superiore, la scelta (irrevocabile) tra l'uccidere il nemico ed il farlo prigioniero, la prima taglia dei 20.000 scudi deve ritenersi promessa dal Re di Navarra ai due cavalleggeri al solo fine di aver salva la vita, quale incentivo a scegliere la seconda delle opzioni prospettate.

Non è invece nelle facoltà di un soldato favorire la fuga del nemico, imponendo la legge della guerra: l'uccisione o la cattura. Onde non può il Navarra sostenere che i due militi non osservarono la loro parola, poiché non può certo ritenersi un Cavaliere obbligato a compiere azioni contrarie ai suoi doveri di soldato. La seconda somma non è quindi illegittimamente richiesta in quanto prezzo della libertà, non della vita.

Non sarà consentito all'Albret rifiutare il confronto con il Marchese adducendo l'eccezione della disparità di dignità²¹, sebbene il primo rivendichi il titolo di Re, ovviamente superiore nella scala gerarchica aristocratica a quello vantato dall'Avalos. Il provocatore a duello infatti, per antica consuetudine nobiliare, doveva essere di dignità pari o superiore al provocato, stante la concezione per cui la maggiore nobiltà comportava una maggiore quantità di onore da rischiare sul campo, facendo venire meno quell'uguaglianza tra le parti che era principio cardine dell'istituto. Il problema non si poneva invece nei confronti del provocato, in quanto colui che chiamava altri a duello tacitamente lo accettava come proprio pari. Il tema era sviluppato compiutamente dal Leonardi nel Libro II del relativo trattato, ove affermava innanzitutto che «non portiamo più oltre il nome di un gentiluomo, né gli possiamo dare condizione maggiore di chiamarlo per Cavalliero»²². Il Leonardi sconsiglia con forza il ricorso all'*exceptio dignitatis*, sintomo di voler fuggir lo scontro ed in palese contrasto con il precetto sopra esplicitato; tuttavia egli si cura di affermare che la singolar tenzone per punto d'onore debba sempre avere luogo tra due *huomini d'honore, et honorati*²³. Esclusi senza eccezione alcuna sono solo coloro che non possiedono il sommo bene dell'onore, avendo dedicato la loro vita ad opere vili (*in primis* il lucro) e non osservando gli obblighi che la religione di Cavalleria impone, anche se di illustri natali:

¹⁹ G.I. Leonardi, *Il Principe Cavalliero in Duello*, c.108, v.

²⁰ *Infra*: Discorso secondo nel caso del Marchese del Vasto e del Re di Navarra, c.54 r.

²¹ *Ivi*, c.56 r.

²² G.I. Leonardi, *Il Principe Cavalliero in Duello*, c.61 r.

²³ *Ivi*, c.61 v.

Se un nobile si metterà in essercitio vile o della agricultura operaia, o d'altra bassa, o nelle arti mecaniche et ignobili, egli a se stesso dà la sentenza contra, né può valersi del grado di lui nella guerra, che è arte et mestiere non mecanico, ma nobile et illustre²⁴.

Facendo leva sull'origine storica delle dignità nobiliari, le quali indicavano presso gli antichi cariche militari, il Leonardi sostiene che non il titolo acquisito *iure successionis* è rilevante ai fini della disparità, bensì il grado rivestito in guerra:

Un Re, un Imperatore, che sia alla guerra non come Principe, ma come Cavalliero, et stia all'obbedienza di altro Re fatto Capitano: Il Re, lo Imperatore sariano Cavallieri, et nelle operationi della guerra havuti per Cavallieri et non per Regi²⁵.

Il duello dunque è privilegio di tutti gli uomini d'arme, anche se nati umili, purché siano portatori di una nobiltà e di un onore acquisiti con le proprie opere, percorrendo l'arduo cammino della virtù²⁶. Spesso nel testo è ripetuto il parallelismo tra la Cavalleria (spesso definita "religione" nel testo) e la *religione dei frati*, nella quale pure, una volta entrati, si perdono tutte le dignità ed i privilegi mondani, rilevando solo le opere compiute nell'osservanza di quella. Ed anzi il Leonardi richiama espressamente il parere sul caso del d'Albret nel Libro II del *Principe Cavalliero in Duello*, proprio nelle medesime carte che trattano della ricasazione dell'avversario²⁷, come il più illustre esempio della bontà delle sue teorie.

D'altronde, nel responso il Leonardi precisa, *in primis*, come il titolo di Re di Navarra sia rivendicato a torto dall'Albret²⁸. Infatti il Regno di Navarra, che si estendeva su entrambi i versanti dei Pirenei, era stato annesso per la sua parte iberica ai possedimenti di Spagna nel 1512 e, sebbene per breve tempo riconquistato nel 1520, fu nuovamente e definitivamente perduto nelle guerre contro Carlo V negli anni successivi²⁹, restando alla casata d'Albret la sola Bassa Navarra sul versante francese: un regno gravemente mutilato non era sufficiente per fregiarsi della dignità regia. Inoltre, come premesso, in questo genere di controversie che sorgono nel contesto bellico, i litiganti non sono considerati per le sole dignità nobiliari, ma anche per il grado rivestito nei rispettivi eserciti. Sotto tale punto di vista sarebbe allora il Marchese il maggiore tra i due, essendo Capitano Generale dell'esercito imperiale in Italia.

Confutate dunque tutte le possibili tesi che la controparte avrebbe potuto opporre, il Leonardi propone nuovamente la più degna soluzione alla controversia, qualora il Marchese non riceva giustizia per altra via: il duello giudiziario per punto d'onore. Tale strumento, cui solo i Cavalieri possono ricorrere, è il più degno per la suprema prova di virtù che richiede, preferibile alla rappsaglia *per via di Cesare* e soprattutto preferibile al

²⁴ G.I. Leonardi, *Il Principe Cavalliero in Duello*, c.64 v.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ G.I. Leonardi, *Il Principe Cavalliero in Duello*, c.47 v «Diremo che l'honore sia propriamente quello, al quale si arriva con li gradi del timor della infamia, del desiderio della gloria, delle operationi della virtù, dall'habito della quale nasce la laude, da questa la fama, che è madre dell'honore, et questo padre della gloria».

²⁷ G.I. Leonardi, *Il Principe Cavalliero in Duello*, c.65 r «Così tengo a memoria haver dato il mio parere, che il Re di Navarra che restò prigionie nella giornata in cui fu preso Francesco Re di Francia, per un disparere che succedesse della fuga di lui dalla prigionia, non potesse ricusar il Marchese del Vasto a duello sotto il grado di Re, ma come Cavalliero avesse l'obbligo di dar conto, poi, che la differenza era nata essendo egli fatto prigionie in quella giornata, ove era non come Re, ma come Cavalliere dipendente da altro Re».

²⁸ Discorso secondo nel caso del Marchese del Vasto contra il Re di Navarra, c.56 r.

²⁹ Come ricorda infatti il Leonardi alla carta 50 v.

processo civile, creato per portare ordine tra le plebi, tradizionalmente vili e mendaci, indegno quindi di un uomo d'onore. L'esito dello scontro potrà essere la morte o la resa, e la conseguente prigionia, del Re di Navarra. Tuttavia, come espresso nel Libro IX del *Principe Cavalliero in Duello*, il disonore non era sempre della stessa entità: qualora la resa fosse venuta a seguito di valoroso abbattimento, per disgrazia, il prigioniero restava *con honor di lui, salva la vita a proposito maggiore*³⁰; se invece la resa fosse stata vile ed immotivata, egli restava caricato nell'onore ed il vincitore era pienamente legittimato a maltrattarlo come servo. Ma la maggiore infamia ricorreva nel caso della vituperosa disdetta, massima umiliazione del Cavaliere. Scrisse il Leonardi:

Conciosia che non si possa dare a Cavalliero calunnia maggiore, che saper di combattere contra quella giustitia, quella verità, della quale egli fa professione la più principale, mostra essere indegno del nome del Cavalliero³¹.

Ciò avveniva indipendentemente dalla veridicità della confessione poiché, essendo comunque fatto obbligo al Cavaliere di dire sempre la verità, egli doveva preferire la morte *che dir bugia che possa tornare in danno suo, o d'altri*³². Il reo confessò, socialmente morto, era perennemente escluso dal novero dei Cavalieri, avendo perso per sempre il suo onore ed ogni possibilità di riacquistarlo. Nell'eventualità poi che lo sfidato non si presentasse allo scontro, si doveva provvedere a diffamarlo pubblicamente presso tutta la nobiltà europea, affinché fosse universalmente nota la sua viltà³³. Tale ultima eventualità è tuttavia considerata remota dal Leonardi il quale, in conclusione, prevede, o più correttamente auspica, un intervento risolutore del Re di Francia il quale non dovrebbe mai tollerare che un suo suddito e Cavaliere venga meno alla parola data.

Non è dato sapere purtroppo, per la penuria di fonti a disposizione e la peculiarità della materia trattata, quale sia stato l'esito della querela. Non si arrivò allo scontro armato e, come spesso accadeva nelle vertenze fra personaggi di altissimo ceto, lo scontro rimase 'cartaceo'. Oltretutto, nello stato di guerra permanente che caratterizzò tutta la prima metà del XVI secolo, i due nobiluomini rivestirono ruoli di grande rilievo presso i rispettivi eserciti (specialmente l'Avalos), rendendo inverosimile l'eventualità di un loro sacrificio per ragioni meramente personali. A ciò si aggiunga che, sebbene Carlo V e Francesco I fossero seguaci del codice d'onore cavalleresco e protagonisti a loro volta di sfide a duello fra loro, era nota la loro ostilità verso l'eccessiva diffusione dell'istituto. Dovette essere intollerabile consentire a due sudditi di tale rango, in un momento storico così delicato, di mettere a repentaglio la vita o la libertà per ragioni diverse da quella di Stato.

Forse, la via maggiormente percorribile era proprio quella delineata sovente dal Leonardi, cioè la rappacificazione tra i due avversari per via dell'intercessione del Re di Francia e dell'Imperatore, a loro volta nemici, ma pur sempre Cavalieri onorati. D'altronde lo stesso Francesco I conobbe il Marchese del Vasto durante la sua cattività, ricevendo da quest'ultimo e da tutta l'armata imperiale ogni onore. Scriverà Pietro Verri oltre due secoli e mezzo dopo che «venne nobilissimamente trattato come se fosse stato, non che libero, ma nella sua stessa reggia»³⁴.

³⁰ G.I. Leonardi, *Il Principe Cavalliero in Duello*, c.272 v.

³¹ G.I. Leonardi, *Il Principe Cavalliero in Duello*, c.273 r.

³² *Ibid.*

³³ Discorso secondo nel caso del Marchese del Vasto contra il Re di Navarra, c.57 r.

³⁴ P. Verri, *Storia di Milano*, Milano 1783, p. 881.

Di certo, invece, sappiamo come si conclusero le vite dei protagonisti della vicenda. Enrico II d'Albret sposò Margherita di Valois sorella di Francesco I, e morì a Pau nel 1555. Ben più tormentata fu l'esistenza di Alfonso d'Avalos: dopo la vittoria di Pavia fu nominato Comandante generale della fanteria dell'esercito d'Italia e con tale carica partecipò a tutti i principali fatti d'arme della Penisola. Nominato nel 1538 governatore dello Stato di Milano, non mostrò come politico le medesime abilità di cui fece più volte sfoggio sul campo di battaglia: incapace nell'amministrare la cosa pubblica, contrasse debiti esorbitanti che spinsero il sovrano ad avviare un'inchiesta contro di lui. A ciò si aggiunsero gli insuccessi militari nell'ennesima guerra contro la Francia iniziata nel 1542, con quella sconfitta a Ceresole d'Alba il 14 aprile 1544 che quasi fece perdere agli spagnoli i domini lombardi. Disprezzato dai suoi uomini ed inquisito dal suo Imperatore, morì a Vigevano il 31 marzo 1546.

APPENDICE

I.

Si propone nel fatto sopra la querela che presenta il Marchese del Guasto contra il Re di Navarra³⁵

(c.35, v) Che in battaglia di Pavia dove fu fatto prigioniero il Re di Francia trovandosi al fin della rotta il Principe di Labritto, il qual da Francesi era chiamato Re di Navarra stretto da due Cavalli leggieri, temendo di non essere ammazzato li offerse 20.000 scudi, perchè si obligassero a salvargli la vita, et così li detti Cavalli (c.36, r) leggieri lo promisero et osservarono, et lo condussero davanti al Marchese di Pescara che vivea in gloria, co' il quale si convennero che dandoli Sua Eccellenza i 20.000 scudi loro gli dariano in sue mani il detto Principe; a tal che da lui potesse pigliar la maggior quantità di taglia che facesse per ricuperar la libertà cosicchè in questo furono fatte quelle cautele che tra l'Marchese et essi erano necessarie.

Successe da poi che essendo in prigionie esso Principe, si convenne co' il Marchese di Pescara di dargli oltra li 20.000 scudi promessi per salvargli la vita, da 80.000 altri scudi per haver la libertà, et ancora che fussero d'accordo la Maestà Eccellentissima non lo consentì mai per alcuni suoi disegni, onde venendo a morir in questo mezzo il Marchese di Pescara, fra pochi giorni essendo il principe predetto prigioniero del Marchese del Vasto Universal (c. 36, v) herede del Pescara, se ne fuggì, al presente Marchese del Vasto pretende haver li 20.000 scudi promessi per salvarsi la vita, et dice che con quella fuga il Principe non si è potuto disobbligar di quel che promise per salvarsi la vita a quelli, dalli quali fu molto ben osservato, già che al presente esso Principe si ritrova pur vivo, quantunque esso Principe pretenda co' la fuga essersi liberato delli 20.000 scudi che promise per salvarsi la vita come delli altri che promise per la libertà; il che non par ragionevole al Marchese del Vasto, conciosia che lo hanno condannato a satisfar li 20.000 scudi che promise a quelli soldati che presero il Principe, et pretende che si come esso è stato condannato a pagar alli soldati, così il Principe sia obbligato a pagar li 20.000 promessi per salvarsi la vita, perchè dalla parte delli soldati è stato osservato il salvarli la vita come è narrato:

(c. 37, r) Havendo considerato in questo breve tempo il caso propostomi da Sua Eccellenza faccio l'infrascritto discorso, dicendo che leggisti dicono che lo stile militare non è mai fidato senza ragione, che è poi la Naturale usata dalla gente conforme alle leggi, alle consulte, alle risposte, et decreti de' prudenti, raccogliendo dunque quanto me si presenta:

Dico che l' Principe di Labritto detto Re di Navarra potria forse negare il pagamento delli 20.000 scudi, co' lo scudo delle infrascritte ragioni.

Prima - Che havendo esso Principe promesso li 20.000 scudi per la vita et essendo che quelli cavalli leggieri non hanno osservato a Sua Signoria quello perchè nacque la promissione, non è tenuto secondo il diritto osservar quello che ha promesso loro.

Che non gli sia stato osservato potrà dir che quando disse Salvami la vita, co' quelle parole intese anche la libertà, potrà comprobar questo per uso comune del parlare, perciò che colui, che (c.37, v) si rende prigioniero in questo modo accettandolo il Nemico debba intendersi la salute della vita con la libertà;

Lo provarà con questa ragione perchè colui che è captivo et in servitù, non si può dir schiettamente vivo, anzi la servitù cammina del pari con la morte, ove che havendo li Cavallieri datolo prigioniero al Signor Marchese di Pescara essendo in obbligo salvarli la vita che si intende anco la libertà non hanno osservato dal lato loro, adunque non se gli dee questa taglia, perciòché di ragione è lecito mancando a me, che io possa mancare a te, cosicchè anche fuggire, non havendo dato fede di non fuggire in ogni modo et via che mi si presenta, non essendo dunque parola del Re di non partir anzi essendo egli tenuto (c. 38, r) prigioniero fatto rigorosa custodia, a lui dunque è stata lecita la fuga co' la quale si è fatto libero anche delli 20.000 scudi, che si potrebbe

³⁵ La riproduzione del testo è volutamente quanto più fedele possibile all'originale autografo contenuto nel manoscritto n° 215 della Biblioteca Oliveriana, compresi gli evidenti errori materiali.

anche dir che mentre stette il predetto prigioniero che era in poter del Signor Marchese far della vita del Re quel che gli fusse piaciuto, et ammazzarlo se così gli fusse venuta volontà; Se così è, adunque non fu osservato dall'altra parte, lasciandogli la vita in rischio, dal quale rischio si è salvato per propria industria et non per buon animo di quelli due cavalli leggieri.

Potriasi anche dir che essendo che l'obbligo fusse stato a quelli soldati, et non al Signor Marchese, che nissuna attione sia rimasta (c. 38, v) al Signor Marchese di poter convenir quel Principe, però che la ragione et il giusto porta che non havendo Sua Signoria impegnato la fede al predetto Marchese, per questo egli non possa venir a questa dimanda, poichè niente era passato tra il Re et esso Signor Marchese, et che come di cosa trattata tra altri, lui non tocca che far con il Re, il quale potrebbe dir che anche che fusse vero che'l Signor del Vasto avesse pagato che'l danno sia di lui, che dovea quando gli fu mossa lite per il pagamento farglielo sapere che haverebbe fatto le sue difese et provato non esser obbligato per non essergli stato osservato nel (c. 39, r) salvargli la vita quel che gli fu promesso et perciò se per colpa di se stesso ha danno la imputatione è di lui: Et che havendo pagato si volti contra loro, curi ricuperar il pagato come indebitamente pagato, perciò che nissuna ragione tollera che un pagamento si faccia in pregiudizio del terzo senza suo consenso.

Potria di più dire il suddetto Principe o Re, che in caso che'l Signor di Pescara avesse havuta questa ragione che ciò haveria loco vivendo lui, al quale si era fatto obbligo et al quale era data la fede, et che morto Colui al quale è prestato giuramento questo non si estende all'erede suo, come che la fede, il giuramento sia cosa personale che non passi dall'una all'altra persona, con così fatte cose et somiglianti ragioni si potria (c. 39, v) facilmente dalla parte del Re oppondersi al desiderio ragionevole del Marchese del Vasto per fargli riuscir in Francia ogni sua pretensione in vano:.

Io non di meno havendo ben raccolto nella mente mia tutto il fatto come sia passato, tengo per risoluto che'l Signor del Vasto habbia ragione et che potrà valersi et ricuperar li 20.000 scudi come si crede che furono pagati dal Signor di Pescara, perchè non è dubbio che secondo ogni ragione le taglie si possono mettere a prigionieri li quali sono obligati pagarle, così vogliono le leggi, così sta il consueto della guerra, Non è anco dubbio che la guerra predetta fusse lecita, essendo come era tra quei grandi (c. 40, r) et primi Principi del Mondo, la quale tanto più si presuppone lecita, et più giusta dal lato di Cesare, quanto ne seguì la Vittoria, perchè colui che resta Vittorioso, in quello si presume la giustizia co' la tacita volontà che si presume a favor del vincitore, questo dico a fine che tanto più giustificatamente la taglia che promise il predetto Signor Principe o Re fusse ben promessa et devesi pagare essendo come è fortificata dalla parola et fede del Principe alla quale niuna legge né Imperiale né canonica, né cavalleresca permette che si possa mancare. Il Cavalliere (c. 40, v) con la semplice parola co'l sol cenno che mostri l'animo di lui resta obligato, niente meno che un altro huomo ordinario con un rigoroso giuramento fatto con tutte le cerimonie et solennità che si usano o sopra evangelii o altra cosa sacra, la onde la promissione della taglia sia stata fatta come si voglia pur che consti, deve esser per li 20.000 inviolabilmente osservata, perchè è taglia et posta in guerra lecita, Non saria dubbio alle conclusioni di sopra se le ragioni che si sono allegate in contrario non ostassero, Alle quali rispondendo dico per ragion di leggi, per uso dell'arme è lecito nel combattere nell'impeto della guerra ammazzar (c. 41, r) l'inimico suo: può ammazzarlo doppo anche se fatto prigioniero s'egli vuole, se dal Generale non ha altro in contrario, di modo che ha lui nell'arbitrio suo d'ammazzarlo o farlo come si è detto prigioniero; Talmente che uno può prometter di salvar la vita all'altro, et egli può prometter taglia per la quale non contravviene alla parola, anzi nel far uno prigioniero quella via quasi come per uno contratto tacito nel quale si intende ancora che colui resti prigioniero fino tanto che la taglia sia pagata, così porta il consueto delle leggi della guerra.

Il Re quando promise la taglia alli due che haveano nel loro potere di ammazzarlo essendo egli conscio di questo uso con tal promissione viene assicurar la vita può molto bene haver havuto solamente consideratione (c. 41, v) di fuggir quel punto et salvar la vita più che creder di haver anco la libertà, poi potea ben essere certo che essendo della gran qualità che era, non saria stato

permesso alli due Cavalli leggeri di poterlo liberare, da quali ottenne assai, poi che da loro ebbe la sicurezza della vita, però che le parole debbono interpretarsi secondo la persona che le dice, et anche, secondo la persona alla quale si riferiscono, non è dubio che considerata la persona del principe che la taglia delli 20.000 scudi, era poca, et sebben rispetto alla persona di quelli che lo fecero prigione fusse considerevole, verosimilmente potea quel principe considerar come si è detto che in poter di quelli non era di dispor di lui, conciosia che secondo l'uso un così (c. 42, r) fatto Prigione si consegna sempre al principal Capitano giustifica questo che si dice, il consenso che prestò esso principe quando gli fu portata la taglia delli 80.000 scudi, con la libertà, alla quale non contraddicendo approvò la prima per esser stata per la vita solo et non per la libertà, percioché non è da credere che Cavaliere et Principe di tanto honore come era lui se altramente avesse creduto non haver richiamato, et contradetto; con il mettersi nova taglia confirmò haver havuto dalli due soldati quel che ellino gli haveano promesso, li quali havendo eseguito quel che haveano in obbligo, non lo creder perchè quel Signore voglia con la fuggita sua essersi liberato dalla parola (c. 42, v) che ha forza di stipulato contratto. Li duo dunque hanno osservato et non mancato, se il Re mancasse a loro, mancaria alla fede et a se stesso, et a quella giustitia alla quale egli è obligato, et come Principe et come Cavaliere, il quale col fuggir di prigione guadagnò solo la libertà et quella taglia delli 80.000 scudi per la quale non hevea dato fede, quella delli 20.000 era di già stabilita, et promessa alli dui, da quella non poté egli liberarsi essendo fuggito dalla prigionia, ove l'hevea messo il Signore di Pescara, et non li duo soldati che haveano già stabilito (c. 43, r) et formato quel che erano tenuti di fare, li quali quando non fussero stati satisfatti potriano domandar al Re la satisfatione.

Né mi osta che i soldati lo dessero prigione, et che però sia fatto servo, et per quello riputato quasi morto, et che per ciò non sia stato osservato dalli soldati, però che come si è detto assai osservarono, poichè non lo ammazzarono la promissione della vita, perchè le parole si intendono naturalmente, vollero promettere quel che potero, cioè la vita naturale, non la civile; dipoi quel Signore per questo non era servo, ma semplice prigione (c. 43, v) et in suo poter di riscoprirsì: Che fusse in poter del Signor Marchese di ammazzarlo, questo è falso perchè non si presume che un Principe di quella sorte avesse mancato alla fede promessa, havendolo tolto con patto di salvarsi la vita, et sempre che ciò avesse fatto havria mancato all'honor suo, venendo contra la fede, et tutto quel che viene contra il diritto, contra il debito, et contra l'honor di un gentilhuomo le leggi reputano impossibile tale che non era possibile che il Signor Marchese avesse fatto morire il predetto ne anco tormentando la persona sua a modo alcuno non si serbando né per legge, né per debito (c. 44, r) di guerra, che ad un Principe si diano torture per taglie, et però si può dir giustamente che in mano del Signor Marchese fusse semplice prigione, et non sottoposto a pericolo della morte, né altro, et massimo che la ragione non porta che un prigione, poi che s'è reso prigione si possa ammazzare, essendo che quei si dicono a servando che si conservavano et non si facevano morire, anco presso i Romani ove erano ricevuti servi. Il caso vien chiaro che in poter del Marchese non era di offender la vita per la fede data, (c. 44, v) per la ragione, secondo la quale si presume che si fusse governato, et però liberamente in ogni caso la vita gli fu salvata, et senza scrupolo alcuno, et perciò è che la taglia si deve pagare;

Non osta che rispetto li 20.000 scudi non fusse dal detto Principe consentito che il Signor Marchese gli pagasse, et che però non gli sia attione, che forse anche consentì, ma quando non avesse consentito è in poter di ciascuno redimere un prigione, et farsi restituir quel che paga, et questo tanto più deveriasi (c. 45, r) nel caso del Signor Principe, perchè essendo come era in mano de' privati sottoposto a molti pericoli della vita, havendolo il Signor Marchese levato dalle mani de' bassi et de' rischi, fece l'utile suo, et perciò secondo le leggi deve poter domandar li 20.000 scudi pagati a tale effetto;

Che la lite non fusse denunciata per poter far le sua difese, questo dico io non esser stato necessario, perchè l'uno è che notoriamente non hevea modo di potersi difendere per le cause dette, l'altro che essendo lecito pagar contra la volontà dell'uno, et quello poter repellere, molto (c. 45, v) maggiormente si deve poter pagare anche se lui non ne habbia scienza;

Che la taglia fusse promessa al Marchese di Pescara et che la parola sia estinta con la persona di lui, rispondo che il caso è diverso, così perchè l'erede rappresenta la medesima persona del Morto, et quel che vien promesso al vivo si intende promesso all'erede, così anche perchè la promissione fu fatta alli due soldati, et stabilita, et osservata, come si è detto, da loro compiutamente;

Né anco mi ostaria che taglia sopra taglia, secondo le leggi, et il buon (c. 46, r) uso della guerra non si possa mettere ad un soldato per una medesima prigionia perchè questo non fa al caso nostro, essendo che in questo dui siano gli articoli l'uno del salvar la vita in quello impeto, et per questo solo si può promettere, l'altro per la libertà, così per effetti diversi, sono poste le taglie come dico, la prima per la vita, la seconda per la libertà, ma come si voglia basta che hora non si dimanda altra che la prima delli 20.000 scudi, la quale è debita per ogni forte ragione.

Il rimedio che a conseguirla si potesse havere io giudico esser buono fare (c. 46, v) al Principe una honesta et nova dimanda che si contenti osservare quanto porta il debito della fede, et il diritto della dignità della persona sua, della quale honesta dimanda fuori di giuditio ne farei fare uno i strumento che mi servirea a molte cose, tanto per gravar la fama di quel Signore presso 'l Mondo, quanto nelli posti della ragione.

Questo fatto negando voler pagare, havendo come ha quel Principe superiore vuole il giusto che si ricorra a quello, il quale se si leverà sospetto fattoli per una istanza straordinaria, come di giustitita denegata (c. 47, r) si può cercar Cesare per la rappresaglia o veramente haver ricorso al Duello, Non perchè per debiti civili si possi venire a Duello, ma per la ingiuria che si fa ad un Cavalliero quando non gli venga dato il credito suo così sento, et mi riporto al giuditio migliore.

II.

Discorso secondo nel caso del Marchese del Vasto e del Re di Navarra

Li dubbii quali ultimamente mi move Vostra Eccellenza sono di molta consideratione (c. 47, v) però che volendosi allegar sospetto il Christianissimo: sia necessario risponder alle infrascritte ragioni con il scudo delle quali potrà forse valersi il Principe di Labritto;

il quale dirà non esser tenuto a duello se non in difetto di giustitia, et che però volendo esso stare a quanto porta il giusto, che non pretende esser obbligato ad altra strada;

Et allegarà haver superiore il quale è il Christianissimo et dirà che quella Maestà di ragione non conosce superiore et che secondo la ragione propria Imperiale, se un tal Re può conoscere (c. 48, r) et esser giudicato in causa propria et dove sia il particolar suo interesse che molto maggiormente deve poter conoscere questa la quale non è dirittamente di lui, et dirà che secondo l'opinion de' leggisti un tal Re ancor che regolarmente un altro per ragion di parentela possa recusarsi sospetto, che contra quella Maestà non si potria opponere così fatta eccectione, lo proverà perchè il nome di Sua Maestà è Christianissima; che presuppone tutte le bontà, et fede integra possibile et che però non deve poter esser chiamata sospetta;

Et se il Marchese del Vasto vorrà venir a ricusar questo giuditio sarà necessario che secondo i termini di legge comparà (c. 48, v) avanti la suddetta Maestà et allegarsi le cause della suspitione, di che nasce poi elegger novi Giudici che sopra quello habbian da conoscere, tale che s'egli non potrà allegar quel re suspetto, o allegandolo bisognare che entri in nova lite, et caderà in quello che forse vuol fuggire, et malamente potrà venir a questo duello, il quale non devierà esser salvo in caso di giustitita denegata;

Et dirà forse come bene dice Vostra Eccellenza: Che in ogni caso non sia debitore delli 20.000 scudi perchè potevano quelli cavalli leggeri fuggirsene et salvarli la vita, et in ciò havendo ellino mancato, il primo può haver mancato a loro, et così anche trovarsi essente dalli detti 20.000 scudi;

(c. 49, r) Che proverà con la ragione che Vostra Eccellenza allega, cioè che havendo quelli cavalli leggeri dato il Re nelle mani del Marchese di Pescara che così come li pose la taglia delli 80.000

scudi che non si dovea, essendo che di ragione taglia sopra taglia non si possa ponere, così dietro a questo torto lo haverebbe potuto ammazzare, et così fargliene un altro, perciò che di ragione uno che faccia un male si presume male nel resto et che habbia a seguitar nel male, onde essendo sottoposto al pericolo della vita dal quale si è salvato da se et non per la promessa delli detti, si faccia conclusione che anche il Re detto, deve poter mancare a loro, o al Marchese che avesse pagato li 20.000 scudi che rapresenta loro (c. 49, v) non di meno havendo considerato tutte queste oppositioni concludo che sia di grande pericolo litigar sopra giudice sospetto, et si danno cause diverse col mezzo delle quali li giudittii de' sospetti si fuggono, et sempre che non fussimo in caso di un tal Re non saria dubio che le suspitioni sariano degne et ricevute per ben giustificate le quali non di meno anche contra Sua Maestà si possono allegare, con il scudo delle quali si potrà fuggir il giudittio di Sua Maestà Christianissima però che è chiaro che di ragione nissuna causa più licita è al fuggir di un giudittio che la inimicitia che ha il giudice con una delle parti, la quale inimicitia ancora che non sia capitale fa lo effetto detto, et ha loco ancora che lo inimico di novo avesse fatto pace et (c. 50, r) riconciliatosi co' la parte che avanti al suo Tribunale ha da litigare. Il Christianissimo si ha per inimico capitale del Signor Marchese et sua casa, et questo è notorio per esser lui et tutta la casa sua trovato sempre con l'arme contra quella Corona, adunque la via è aperta a questa ricusazione di Sua Maestà concorre anco che quella Maestà ha la causa simile con Cesare sopra quella guerra che non è dubio che sempre et in ogni attione che la potesse vorrà favorire i suoi, così come Sua Maestà Christianissima: pretende con ragione haver potuto mancar alla prima capitulatione che ha con Cesare, così per giustificicar quella l'animo di Sua Maestà si inchinava ove potrà con la giustitia dell'arbitrio di lei a favorir quest'altra quasi simile, et sempre che un giudice ha, o (c. 50, v) pretende causa simile può giustificicar esser allegato sospetto. Vi si aggiunge che quella Maestà ha per suddito quel Principe, il quale perduto il stato per quella Corona, che per ciò si presume molta affettione et obbligo che anche questo fa che Sua Maestà possa esser allegata sospetta da un Cavallier com'è il Marchese, che come Cavallier non conosce haver altro superiore che Dio et l'honore;

Onde stante la nimicitia o causa di odio che habbia quel Re verso il Marchese, la causa somigliante et l'affettione che verisimilmente porta la corona porta a quel Principe, non sia dubio che la suspitione non sia giusta et ragionevole;

Et non osta che quella Maestà non riconosca superiore, et che per ciò possa conoscer (c. 51, r) le cause proprie, non può però conoscer la causa che sia propria con quelli che non le sono sudditi. Così concludendo li leggisti, et la ragion contraria haveria loco cessante anche la causa di suspitione. Il Marchese non è suddito di Sua Maestà, adunque la ragione detta non osta;

Né mi osta che per causa di parentela Sua Maestà non possa esser allegata sospetta come li altri, perchè dico questo non esser vero per la ragione che si allega in margine et quel dottore che tien questo erra per mio giudittio, et dato che fusse vero, molto maggiore è la causa della nimicitia per ricevere il giudice, che la parentela, et però il caso contrario è diverso: (c. 51, v) Né mi osta ancora che per il nome del Christianissimo che presuppone tanta bontà quella Maestà deve poter fuggir quella ricusatione che questo non da loco in caso chiaro, come è il nostro, dove concorrono tante et tante cause;

Et però sia chiara conclusione che per il Signor Marchese si può venir a quella ricusatione. Resta solo che io trovi modo che il predetto Marchese venga a questa ricusatione per poter dietro a questo venir alla dimanda del Duello, et che in qualche modo consti della giustitita denegata;

Et dico che ancora che la ragione voglia che quella ricusatione si debba allegar avanti a quella Maestà, in questo caso (c. 52, r) che con li rimedii infrascritti il predetto Marchese potrà fuggir di andar a giudittio in Francia;

Il primo è che dicono i leggisti che sempre che il giudice da allegarsi sospetto absente che in quel caso le ricusationi si posson produrre al superiore di quel giudice et far conoscere le cause delle suspitioni, Se il Christianissimo havesse per superiore il Papa come presuppogono li Dottori che scrivono nella potestà pontificia, potria il Marchese haver ricorso per questo a Sua Santità che non lo affermo;

Et perchè nella cavalleria ove si fuggono le cavillationi, le sottilità, et si cammina per libera strada, lasciando le altre a dietro, che'l Marchese ricercasse (c. 52, v) il re di Navarra per li 20.000 scudi, il qual negando ricorresse al Christianissimo con questo modo cioè, non di voler che Sua Maestà giudichi ma solo chiedere a Sua detta Maestà senza giuditio ordinario che voglia astringer quel Principe al pagamento nel modo che si conviene ad huomo di guerra, et sopra ciò non poner presso Sua Maestà il caso in dubio, et se quella Maestà tacerà o negarà l'udienza, basta: perchè consta evidentemente la giustitia denegata, potrà ricorrere al duello;

Se Sua Maestà offerisse far ragionare, si può dir che a questo caso non convengono lite, et haver ricorso a Cesare, et narrato il caso suo, il ricercar che ha fatto l'uno et l'altro di quei Principi et (c. 53, r) che anco li sospetti che li movevano a non far lite in Francia chieda che sua Maestà gli conceda la via della represaglia o del duello, con licentia della qual Maestà facendosi poi come anco si bene la cosa via sicura;

Si potria anco dimandar a Cesare che Sua Maestà ricercasse lei co' il Christianissimo che facesse pagar li 20.000 scudi che poi negando si potria venir di diritto al Duello, et perchè come ho detto, li duelli non si concedono, salvo il difetto di tutte l'altre vie, Potria Il Signor Marchese narrar nel cartello per meglio giustificarsi conoscendo non haver altra via che convenga a Cavalliero, che per haver il suo è necessitato come huomo d'honore a questo, In caso ch'egli senza dir altro voglia uscir col mezzo del Duello;

Questo dico io perchè la represaglia in tali casi precederia il Duello, alla quale per (c. 53, v) haverla bisognerebbon molte cose, ma uno Cavalliero può giustificarsi che non procede a quella via di voler guardare un suddito per la giustitia di un padrone come cosa poco convenevole all'honore, perchè il diritto et il giusto porta che la pena seguiti quelli che fanno li errori;

Tale che con queste vie giudicaria io che si potesse venir a questo duello legittimamente et fuggir anco il giuditio del litigar al quale è da guardarsi, però che sempre che presso il Christianissimo il caso si ponesse in dubio o in lite, e che si andasse alla via civile, non si potrebbe poi lasciare quella, et venir a questa del Duello;

Alli altri dubbii che quelli cavalli leggieri havessero potuto fuggir, et che così come fu (c. 54, r) fatto torto al predetto delli 80.000 scudi, che così si presume che il Signor Marchese nel resto lo avesse anco ammazzato.

Rispondo che io tengo in ragione che anche gli 80.000 in questo caso fussero legittima taglia;

Et come ho detto nel primo discorso torno a dire, che secondo le leggi, dui nel caso nostro sono gli effetti l'uno diverso dall'altro, et queste due taglie poste per diverse cose, et che però quella che si dice che taglia sopra taglia non si può ponere, ha loco, quando per una causa, et uno effetto solo si mettesse;

Dico così però che certo è che il soldato quando è nella fattione co' lo inimico et che combatte contra lo inimico, che ha arbitrio non gli essendo fatto altro comandamento (c. 54, v) dal suo superiore di ammazzar il suo nimico ha anco arbitrio, come si è detto, di farlo prigione se gli vi è volontà, subito che il soldato muta arbitrio suo et non ammazza lo inimico, ma lo fa prigione subito che l'inimico è prigione, non si può, né si deve più ammazzare, anzi co' la taglia la vita vi è salva, così si conclude presso le leggi, così si osserva alla guerra;

Il Principe di Labritto che si trova nella fattione in poter di quei soldati di ammazzarlo promette li 20.000 scudi, che gli salvano la vita subito che quelli soldati voltarono l'arbitrio loro, et lo fecero prigione incontinenti la vita gli fu salva tale che quelli 20.000 scudi, solo furon promessi per essere in facultà loro di ammazzarlo acciò che lo facessero prigione;

Onde fatto questo li 20.000 scudi, sono in obbligo che quelli cavalli leggieri havessero potuto fuggir si negarà questo, perchè tutto quello che non si può far salvo che con vituperio et dishonore, quello si reputa non potersi fare, et però non potendo quelli detti cavalli leggieri fuggire senza il pregiuditio dell'honore, non si dirà mai che habbiano potuto far questo, et che anche non si haverebbe potuto senza pregiuditio et pericolo anche della vita, oltra la perdita dell'honore, onde in ogni caso non si dirà mai che sia verisimile che detti due soldati che si

presumono buoni nella lor professione, haver fatto cosa trista che così saria stato, sempre che fussero fuggiti con quel Re lor prigionie;

(c. 55, r) Da poi non è da presumere che quando quei cavalli leggieri accettarono questa taglia la accettarono co' quella intentione di fuggire per li rispetti detti, et perchè in ogni attione et contratto si osserva la autorità del superiore né si presume che nessuno voglia vituperar se stesso et far quel che non deve: loro erano obligati presentarlo alli superiori come fecero.

Et però dopo che fu prigionie essendoli salvata la vita puoter quei cavalli leggieri darlo al Marchese, il quale per la libertà potete far altra taglia, tale che la prima taglia fu solo per voltar l'arbitrio di quei soldati che lo poteano uccidere, la seconda per la libertà, et perciò nissun torto si può immaginare nel Marchese di (c. 55, v) Pescara il quale subito che lo ebbe prigionie per ragione mettendolo per prigionie viene a pigliarlo secondo 'l diritto che è di salvarli la vita, et così dal lato delli soldati integramente li fu salvata la vita subito che l'accettarono per prigionie. Similmente dal Marchese;

Et dato che la taglia delli 80.000 fusse stata non lecitamente posta, il che si potria negare, non di meno non si presuppone che un tal Principe di guerra havesse voluto levar la vita al Re, et mancato all'honor suo, come ho detto, perchè anco li casi sono diversi et diverse spetie de' torti, et però non si argoisse di uno ad un altro maggiore, come saria stato il levar la vita, che pur troppo sarebbe mancato a se stesso, onde in ogni caso essendogli stata salva la vita, et dal lato di quei soldati osservato a quali dovea darsi la taglia delli 20.000 scudi essendo che sia stata pagata dal Marchese e negando il Re di sodisfarla si dice che gli è (c. 56, r) licito il Duello;

Al qual Duello si potria forse opponere della dissuguaglianza delle dignità, si perchè pretende quel Principe nome di Re, come anche per il nome di Principe che l'uno et l'altro si trova più degno del titolo del Marchese;

A questo vi saria replica, l'uno che a me pare che si neghi a quello Signore haver titolo di Re di Navarra,

L'altro che anche che fusse vero Re, in questo Duello non veneria come Re, et per causa del Reame, ma come soldato et semplice Cavalliere, et per quell'atto fatto da Cavalliere et non da Re, poi dico et presumo dire che essendo come è il Marchese Capo dell'essercito Imperiale in Italia che rappresenta Cesare, che come huomo versato nella guerra tanti et tanti anni co' il titolo che hora tiene non potria giustamente esser ricusato per qual capo,

(c. 56, v) Ne meno co' il titolo di Principe si potria giustificcar di fuggir questo Duello per le cause dette, et anco che co Principe non può fuggir il Duello co' un Marchese, che sia poi Gran Cavalliere come lui;

Onde presupponendo che il predetto Marchese habbia sopra li 20.000 scudi può egli ricercar questo modo di ricercar quel Principe honestamente con farne istrumento, o in altro modo publico et dietro questo ricercare il superiore et quando gli venga mancato di giustitia ha due rimedii, l'uno della represaglia per via di Cesare, l'altro del Duello.

Sia per la represaglia, sia per il duello, gli è il vero che si potria senz'altro alla diritta far riverente motto al Re Christianissimo, et mandar poi il cartello et tentar la via del Duello, che è il più vero rimedio per un (c. 57, r) Cavalliere il più onorevole, che ogni altro, sia di represaglia, o di giuditio ordinario ad uso dei privati huomini bassi;

Col quale Duello se il Re comparirà, o restatrà prigionie o morto: Se morto la giustitia sarà dichiarata dal lato del Marchese, se prigionie potrà farsi pagar la taglia et ogni altra spesa. Se non comparerà al Duello si potrà procedere contra la fama et l'honor di lui, non è però verisimile che Re Cavalliere come il Christianissimo: et Re Cavalliere come il detto sian per tollerar quel che non conviene et però sentendo il cartello sia per farsi resolutione al pagamento delli 20.000 scudi. Così laudo che si faccia, così sento, et mi riporto.